



Città di Cuneo

Regolamento per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 28/11/2023

Sommario

Titolo I	Disposizioni generali	1
Art. 1	Ambito di applicazione.....	1
Art. 2	Definizioni.....	1
Art. 3	Requisiti, adempimenti e prescrizioni per la vendita occasionale	2
A.	Tesserino.....	2
B.	Tipologia di beni posti in vendita.....	4
C.	Partecipazione al mercatino.....	4
D.	Adempimenti durante la vendita.....	5
E.	Adempimenti alla chiusura del mercatino	5
Titolo II	Tipologie di mercatini	6
Art. 4	Disposizioni generali	6
Art. 5	Mercatino di iniziativa comunale con gestione diretta da parte del Comune	7
Art. 6	Mercatino di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo.....	7
Art. 7	Mercatino di iniziativa di soggetti terzi	8
Art. 8	Assegnazione posteggi ai venditori occasionali	9
Titolo III	Controlli.....	10
Art. 9	Soggetti preposti alla vigilanza.....	10
Titolo IV	Disposizioni sanzionatorie, finali e di rinvio	10
Art. 10	Sanzioni	10
Art. 11	Disposizioni finali	10
Art. 12	Rinvii	11

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Con il presente regolamento vengono stabiliti, nel rispetto della normativa regionale vigente, i criteri locali per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale sulle aree pubbliche definite, ai sensi dell'art. 27, comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 114/1998, come le aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità o destinate all'uso del pubblico indistinto, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
2. L'attività di cui al comma 1, a norma dell'art. 11 bis, comma 3 della L.R. 28/1999, non costituisce attività di commercio.
3. Non costituiscono, inoltre, attività di commercio e non sono soggette alla presente normativa:
 - a) l'attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo (c.d. O.P.I.), comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. h) del D.Lgs. 114/1998;
 - b) l'attività di vendita svolta nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
 - c) l'attività di vendita svolta dagli enti del terzo settore, come definiti dal D.Lgs. 117/2017, dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia, conformemente all'atto costitutivo, attività di beneficenza e autofinanziamento.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi dell'art. 11 bis della L.R. 28/1999, ai mercatini, aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, è consentita la partecipazione di soggetti che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa.
2. Ai fini di cui al comma 1 si definisce:
 - a) **vendita occasionale**: la vendita esercitata per un numero di volte all'anno non superiore a 18 nell'ambito della Regione, di beni di modico valore, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria creatività;
 - b) **bene di modico valore**: ogni oggetto avente un prezzo di vendita non superiore a € 150,00;
 - c) **venditore occasionale**: il soggetto che esercita l'attività di vendita occasionale ovverosia, così come disposto dalla D.G.R. 12-6830 del 11/05/2018, i soggetti - persone fisiche - in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, che esercitano nei mercatini l'attività di vendita:
 - di beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
 - di beni di valore non superiore al limite massimo stabilito alla precedente lettera b) del presente comma;
 - di beni rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità;
 - per un numero di giornate non superiore a 18 nel corso dell'anno in ambito regionale.
 - d) **area pubblica**: le tipologie disciplinate dall'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 114/1998.

Art. 3 Requisiti, adempimenti e prescrizioni per la vendita occasionale

1. Per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 11 bis della L.R. 28/1999, i soggetti interessati devono rispettare la vigente normativa regionale e comunale in materia, nonché quant'altra ad essi applicabile.
2. I venditori occasionali non possono svolgere nell'ambito della Regione Piemonte alcuna attività di vendita occasionale al di fuori dei mercatini.
3. Ai mercatini possono partecipare gli operatori professionali, in qualità di privati e non come impresa, a titolo di venditori occasionali, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale.
4. L'autorizzazione temporanea di cui all'art. 11 della L.R. 28/1999, non può essere rilasciata ai venditori occasionali a completamento della loro attività di vendita occasionale. È riservata per contro alle imprese commerciali o artigiane o ad altri soggetti iscritti al Registro delle Imprese, che necessitano dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica e qualora non intendano munirsi di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica a titolo permanente.
5. Per la vendita occasionale di cui al Capo V bis della L.R. 28/1999 dovranno osservarsi le seguenti disposizioni:

A. Tesserino

1. Per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 11 bis della L.R. 28/1999, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e sono tenuti a:
 - a) richiedere al comune di residenza ubicato in Regione Piemonte, il rilascio di apposito tesserino per la vendita occasionale.
Nel caso di operatore residente in altra e diversa Regione, la richiesta deve essere fatta al comune dove si svolge il primo mercatino a cui l'operatore intende partecipare;
 - b) presentare allo stesso comune, contestualmente alla richiesta del tesserino di cui alla lettera a), apposita dichiarazione, attestante la propria condizione di venditore occasionale, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
2. Il tesserino di cui al precedente punto 1, lettera a), composto da 18 spazi, ha una validità minima di un anno fino al raggiungimento della soglia delle 18 partecipazioni ai mercatini, deve essere munito di fotografia, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato, mediante apposizione di timbro e data, da ciascun organizzatore del mercatino, nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale.
3. La domanda per il rilascio del tesserino, soggetta ad imposta di bollo, deve contenere:
 - a) le generalità dell'interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail e codice fiscale);
 - b) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
 - c) la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
 - 1) la propria condizione di venditore occasionale;

- 2) di non essere in possesso di altro tesserino per la vendita occasionale sul territorio regionale in corso di validità;
- 3) l'insussistenza per l'ultimo triennio, nei propri confronti, di procedimenti di revoca di un precedente tesserino.
- d) una fototessera recente del richiedente, da apporre sul tesserino;
- e) una ulteriore marca da bollo, aggiuntiva rispetto a quella utilizzata per la presentazione della domanda di rilascio del tesserino, da apporre sul tesserino medesimo.

La fototessera di cui alla precedente lett. d) e le marche da bollo sopracitate dovranno essere fornite in originale all'atto del ritiro del tesserino.

4. Ai sensi della D.G.R. 12-6830 del 11/05/2018 – Capo III – punto 1, punto 1.3, preventivamente al rilascio del tesserino, il Comune verifica altresì sulla banca dati regionale che il soggetto richiedente non sia già in possesso di altro tesserino in corso di validità e che non gliene sia stato revocato uno nell'ultimo triennio.
5. Il Comune provvede al rilascio del tesserino al richiedente entro i 30 giorni successivi dalla data di presentazione della domanda, previa consegna del precedente tesserino esaurito.
6. Esauriti gli spazi sul tesserino, dopo le 18 vidimazioni, non potrà essere rilasciato un nuovo tesserino e il venditore occasionale non potrà partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale, fintanto che tra la data di rilascio indicata sul vecchio tesserino e la data di richiesta del nuovo tesserino non siano decorsi 12 mesi.
7. Il venditore occasionale in possesso di tesserino in corso di validità è tenuto, entro i successivi 30 giorni decorrenti dalla variazione, a comunicare al Comune di rilascio del tesserino ogni cambio di residenza. A seguito della comunicazione del cambio di residenza del venditore occasionale, il Comune di rilascio annota sul tesserino la variazione di residenza e ne dà comunicazione al Comune di nuova residenza. Per tutta la durata del tesserino in corso di validità, il Comune di nuova residenza non ne potrà rilasciare un altro.
8. Il Comune che accerta la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11 ter della L.R. 28/1999, secondo quanto previsto dall'art. 11 quater della medesima legge, provvede al ritiro del tesserino mediante provvedimento di revoca. Qualora la violazione sia stata accertata da un Comune diverso da quello di rilascio del tesserino, lo stesso ne dà notizia al Comune di rilascio, ai fini della revoca.
9. Il provvedimento di revoca, a seguito di formale accertamento da parte della Polizia Municipale, è adottato – al sussistere dei presupposti di legge – dal Servizio Attività Produttive.
10. A seguito del provvedimento di revoca del tesserino, il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino, né partecipare ai mercatini sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione. Il Comune di rilascio del tesserino nell'atto di revoca indica il termine di decorrenza del triennio.
11. In caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, il Comune, dopo aver acquisito la domanda di rilascio del duplicato, alla quale dovrà essere altresì allegata copia della denuncia di furto o smarrimento presentata alle autorità competenti, rilascia lo stesso, entro i successivi 30 giorni, dopo aver verificato sulla banca dati regionale il numero delle partecipazioni già effettuate alla data della domanda. Il duplicato dovrà riportare la medesima numerazione e la medesima scadenza indicata nel primo tesserino e lo stesso numero di spazi residui per la vidimazione.

B. Tipologia di beni posti in vendita

1. Ai sensi della D.G.R. 12-6830 del 11/05/2018 – Capo II – punto 2, i beni che possono essere posti in vendita dai venditori occasionali presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) sono beni appartenenti al settore merceologico individuato all'art. 2, comma 2, lett. c) del presente regolamento;
 - b) sono beni di modico valore non superiore al limite massimo stabilito all'art. 2, comma 2, lett. b) del presente regolamento;
 - c) sono beni propri.
2. Per “beni propri” si intendono:
 - a) beni usati, di proprietà, legalmente acquisita nelle forme previste dall'ordinamento civile, e come tali entrati a far parte della propria sfera personale. Le categorie dei beni che possono essere posti in vendita sono, a titolo esemplificativo:
 - 1) “capi di abbigliamento”;
 - 2) “articoli di ferramenta”;
 - 3) “articoli di cancelleria”;
 - 4) “vasellame”.
 - b) beni realizzati dagli operatori mediante la propria abilità, trattandosi, nella sostanza, di attività artigianale svolta in forma non professionale e quindi senza iscrizione all'albo artigiani. Tali beni sono normalmente piccoli oggetti quali bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, *découpage* in genere, assemblati anche in loco.

C. Partecipazione al mercatino

1. Il venditore occasionale, per poter partecipare ai mercatini di cui all'art. 4 comma 2, deve, per ogni giornata di svolgimento del mercatino, inviare al Comune entro il periodo compreso tra il primo giorno del mese in cui si svolge il mercatino e il terzultimo giorno antecedente lo svolgimento del mercatino stesso e per il tramite dello Sportello Unico Digitale comunale, secondo le modalità tecniche e procedurali *ivi* previste, o al soggetto delegato o al soggetto proponente, apposita manifestazione di interesse, nella quale dovrà indicare le categorie e l'elenco dei beni che intende porre in vendita, nonché il relativo numero di pezzi e prezzo.
2. L'elenco dei beni, suddivisi per categoria e numerati, dovrà essere predisposto dal venditore occasionale per ogni singola giornata di partecipazione al mercatino. La numerazione può essere effettuata unitariamente per una pluralità di beni omogenei.
3. L'elenco dei beni trasmesso è timbrato, datato e firmato dal Comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale, o dal soggetto delegato o dal soggetto proponente, per ogni singola partecipazione al mercatino, ai sensi dell'art. 11 ter, comma 3 della L.R. 28/1999.
4. Qualora in caso di gestione diretta del mercatino da parte del Comune e, in forza dell'istruttoria posta in essere dagli uffici comunali, si debba escludere uno o più venditori occasionali, tale esclusione sarà comunicata ai diretti interessati.

D. Adempimenti durante la vendita

1. Ai venditori occasionali non è consentito porre in vendita beni non presenti nell'elenco dei beni trasmesso, di cui al successivo punto 4; al contrario, l'elenco potrà contenere beni che non saranno posti in vendita il giorno di svolgimento del mercatino.
2. Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino. Essi non possono farsi sostituire da parte di altri soggetti o dare il proprio tesserino in uso ad altre persone.
3. I venditori occasionali devono esporre in modo ben visibile il tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo.
4. L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla copia della domanda di rilascio del tesserino, contenente l'autocertificazione e la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, lett. A), punto 3, lett. b) e c) del presente regolamento. Tale documentazione deve essere esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo.
5. I venditori occasionali devono esporre il prezzo dei beni posti in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.
6. Il prezzo dei beni posti in vendita può essere esposto unitariamente per una pluralità di beni omogenei.
7. I venditori occasionali partecipanti ai mercatini possono occupare esclusivamente il posteggio loro assegnato, senza pregiudicare diritti di terzi; i passaggi per il transito delle persone devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
8. I venditori occasionali devono mantenere puliti e decorosi i propri banchi e le relative attrezzature, nonché tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato.
9. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, altoparlanti, schiamazzi, nonché occupare spazi non regolarmente assegnati.
10. L'esercizio dell'attività di vendita occasionale nei mercatini deve svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché delle norme di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

E. Adempimenti alla chiusura del mercatino

1. È fatto obbligo ai venditori occasionali di effettuare la separazione e la raccolta differenziata dei rifiuti e degli scarti della loro attività, sulla base della vigente disciplina in materia.
2. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori, ove presenti, od asportati con mezzi propri.

Titolo II Tipologie di mercatini

Art. 4 Disposizioni generali

1. I mercatini come definiti all'art. 2, comma 1, possono essere realizzati su iniziativa del Comune o di altro soggetto pubblico o privato e sono realizzati nel rispetto del Capo V bis della L.R. 28/1999, nonché della ulteriore normativa regionale e comunale vigente. Essi si caratterizzano per la presenza di venditori occasionali, così come definiti dall'art. 11 bis della L.R. 28/1999.
2. I mercatini sono configurabili secondo le seguenti tipologie:
 - a) **mercatino di iniziativa comunale**: il mercatino è individuato e gestito direttamente dal Comune;
 - b) **mercatino di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo**: il mercatino è individuato dal Comune e dato in gestione ad un soggetto terzo, pubblico o privato;
 - c) **mercatino di iniziativa di soggetti terzi** (proloco, associazioni, società, soggetti pubblici o privati, etc.): i proponenti presentano un progetto complessivo, redatto secondo le norme adottate in sede locale, e successivamente approvato dal Comune.
3. Il Comune e i soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione dei mercatini, esercitano le rispettive attività secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà.
4. I mercatini possono svolgersi in abbinamento alle varie forme mercatali di cui alla D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001, alle manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 31/2008 e ad altri eventi di varia natura del tipo culturale, religiosa, sportiva, ricreativa, soggetti ognuno alla specifica e rispettiva disciplina. I medesimi mercatini possono altresì essere realizzati in modo autonomo.
5. La formale individuazione e disciplina o approvazione dei mercatini è condizione necessaria per consentire, ai sensi del Capo V bis della L.R. 28/1999, l'esercizio dell'attività di vendita occasionale ai venditori occasionali, cui non è in nessun caso consentito di esercitare, in ambito regionale, attività di vendita occasionale al di fuori dei mercatini di cui alla D.G.R. n. 12-6830 del 11/05/2018.
6. Ferma restando la permanenza in capo al Comune delle funzioni relative all'individuazione e alla disciplina dei mercatini o alla loro approvazione, il Comune, per esigenze organizzative connesse al buon andamento dell'attività amministrativa, può affidare, nelle forme previste dalla normativa vigente, a soggetti pubblici o privati, lo svolgimento di attività amministrative e gestionali afferenti allo svolgimento dei mercatini e alla relativa partecipazione dei venditori occasionali.
7. Le tipologie di mercatini di cui al precedente comma 2 lettere a) e b) sono assoggettate al pagamento del "*Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, anche in strutture attrezzate*" e alle norme contenute nel relativo regolamento.
8. I mercatini di cui al precedente comma 2 lettera c) sono assoggettati al pagamento del "*Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" e della Tassa Rifiuti Giornaliera e alle norme contenute nei relativi regolamenti.

Art. 5 Mercatino di iniziativa comunale con gestione diretta da parte del Comune

1. La formale individuazione e disciplina da parte del Comune del mercatino di iniziativa comunale, mediante apposita Deliberazione della Giunta Comunale, è condizione necessaria per consentire l'esercizio dell'attività di vendita occasionale ai venditori occasionali.
2. Nell'atto di individuazione e disciplina del mercatino sono indicati:
 - a) la denominazione;
 - b) il luogo di svolgimento;
 - c) la data/le date di svolgimento;
 - d) l'orario di svolgimento;
 - e) l'esclusività o l'abbinamento ad altra manifestazione;
 - f) l'eventuale specializzazione merceologica e conseguentemente l'eventuale limitazione della partecipazione a chi pone in vendita determinati beni;
 - g) la quantificazione degli spazi disponibili, la loro articolazione ed eventuale settorializzazione;
 - h) le forme di pubblicità;
 - i) le modalità e le tempistiche per la presentazione delle manifestazioni di interesse a prendere parte al mercatino;
 - j) i criteri di assegnazione degli spazi;
 - k) le modalità di accesso al mercatino da parte dei venditori occasionali;
 - l) le modalità e le tempistiche relative alla vidimazione dei tesserini e alla timbratura degli elenchi;
 - m) gli obblighi e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita ai sensi del Capo V bis della L.R. 28/1999;
 - n) gli obblighi e i divieti da osservarsi nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.
3. La Polizia Municipale, competente all'assegnazione del posteggio al venditore occasionale ai sensi dell'art. 8, comma 1 del presente regolamento, è tenuta a comunicare – entro i tre giorni successivi allo svolgimento del mercatino – all'ufficio comunale competente, l'elenco dei venditori occasionali che hanno partecipato regolarmente al mercatino, al fine di consentire la trasmissione dei dati alla direzione regionale competente in materia di commercio.
4. È tenuto al pagamento del canone di cui all'articolo 4 comma 7 il singolo soggetto partecipante al mercatino.
5. Ulteriori disposizioni possono essere previste dall'Amministrazione Comunale in relazione alla specificità del mercatino organizzato.

Art. 6 Mercatino di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo

1. La formale individuazione e disciplina da parte del Comune del mercatino di iniziativa comunale, mediante apposita Deliberazione della Giunta Comunale, è condizione necessaria per consentire l'esercizio dell'attività di vendita occasionale ai venditori occasionali.

2. Nell'atto di individuazione e disciplina del mercatino è individuato altresì dal Comune, oltre a quanto previsto all'art. 5, comma 2 del presente regolamento, il soggetto delegato, al quale verranno specificate le attività amministrative e gestionali oggetto di delega di cui al successivo comma 6.
3. Il Comune disciplina i rapporti negoziali tra i soggetti coinvolti, indicando, in maniera analitica, i compiti spettanti al soggetto gestore e l'impegno dello stesso al rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini.
4. I soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione dei mercatini esercitano le attività amministrative e gestionali secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà e sono tenuti a segnalare tempestivamente agli organi di controllo e al Comune eventuali irregolarità connesse alla violazione delle disposizioni di cui alla normativa regionale e comunale vigente.
5. Il Comune esercita attività di controllo sull'attività svolta dai soggetti di cui ai commi precedenti.
6. Qualora il mercatino sia di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo, quest'ultimo è:
 - a) incaricato a ricevere le singole manifestazioni di interesse e a trasmetterle, per conoscenza, al Comune di Cuneo;
 - b) tenuto a comunicare l'ammissione ovvero l'esclusione ai singoli venditori occasionali che abbiano presentato la manifestazione di interesse di cui alla precedente lett. a);
 - c) competente all'assegnazione dei posteggi, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del presente regolamento, secondo criteri di equità e imparzialità;
 - d) tenuto alla vidimazione, mediante timbro e data, dei tesserini dei partecipanti e alla ricezione e timbratura dell'elenco dei beni posti in vendita;
 - e) tenuto al controllo sull'esposizione dei prezzi e di tutte le attività connesse alla vendita;
 - f) incaricato della puntuale trasmissione dei dati alla direzione regionale competente in materia di commercio, secondo le tempistiche dettate dalla normativa regionale;
 - g) tenuto a comunicare al Comune di Cuneo l'avvenuta trasmissione alla direzione regionale competente in materia di commercio dei dati di cui alla precedente lett. f).
7. È tenuto al pagamento del canone di cui all'articolo 4 comma 7 il soggetto individuato dal Comune, a cui sono affidate le funzioni di gestione del mercatino.
8. Ulteriori disposizioni possono essere previste dall'Amministrazione Comunale in relazione alla specificità del mercatino organizzato.

Art. 7 Mercatino di iniziativa di soggetti terzi

1. I soggetti pubblici o privati possono assumere l'iniziativa per la realizzazione dei mercatini, presentando apposito progetto, munito di specifica planimetria, 45 giorni prima della data individuata per lo svolgimento del mercatino, soggetto ad approvazione da parte della Giunta Comunale.
2. La formale approvazione da parte del Comune del progetto del proponente è condizione necessaria per lo svolgimento del mercatino di iniziativa di soggetti terzi, pubblici o privati.

3. Il soggetto proponente nel progetto dovrà indicare quanto previsto all'art. 5, comma 2 del presente regolamento.
4. Qualora il mercatino sia di iniziativa di soggetti terzi, egli è:
 - a) incaricato a ricevere le singole manifestazioni di interesse e a trasmetterle, per conoscenza, al Comune di Cuneo;
 - b) tenuto a comunicare l'ammissione ovvero l'esclusione ai singoli venditori occasionali che abbiano presentato la manifestazione di interesse di cui alla precedente lett. a);
 - c) competente all'assegnazione dei posteggi, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del presente regolamento, secondo criteri di equità e imparzialità;
 - d) tenuto alla vidimazione, mediante timbro e data, dei tesserini dei partecipanti e alla ricezione e timbratura dell'elenco dei beni posti in vendita;
 - e) tenuto al controllo sull'esposizione dei prezzi e di tutte le attività connesse alla vendita;
 - f) incaricato della puntuale trasmissione dei dati alla direzione regionale competente in materia di commercio, secondo le tempistiche dettate dalla normativa regionale;
 - g) tenuto a comunicare al Comune di Cuneo l'avvenuta trasmissione alla direzione regionale competente in materia di commercio dei dati di cui alla precedente lett. f).
5. Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, può richiedere al soggetto proponente modifiche ed integrazioni al progetto presentato, al fine di garantire e tutelare l'interesse pubblico e la promozione del territorio.
6. Si rinvia all'art. 6, commi 3, 4 e 5.
7. È tenuto al pagamento del canone e della tassa di cui all'articolo 4 comma 8 il soggetto organizzatore proponente il mercatino.
8. Ulteriori disposizioni possono essere previste dall'Amministrazione Comunale in relazione alla specificità del mercatino organizzato.

Art. 8 Assegnazione posteggi ai venditori occasionali

1. Qualora il mercatino sia di iniziativa comunale con gestione diretta, l'assegnazione dei posteggi ai partecipanti è di competenza della Polizia Municipale.
2. Qualora il mercatino sia di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetti terzi, l'assegnazione dei posteggi compete al soggetto terzo, individuato ed incaricato dal Comune, così come disciplinato dall'autorità comunale.
3. Qualora il mercatino sia di iniziativa di soggetti terzi, l'assegnazione dei posteggi è di competenza esclusiva di tale soggetto, nel rispetto del progetto approvato di cui all'art. 7, comma 1.
4. Il venditore occasionale con la fruizione del posteggio assume su di sé tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri e diritti connessi all'esercizio dell'attività, nonché tutti gli obblighi e gli impegni assunti dal venditore medesimo con la manifestazione di interesse a partecipare al mercatino.
5. Con l'occupazione del posteggio, al venditore occasionale è fatto divieto di accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

6. Con l'occupazione del posteggio, il venditore occasionale deve porre in essere tutte le cautele atte ad evitare danneggiamenti e deterioramento del suolo, nonché evitare condotte che possano imbrattare il suolo stesso.

Titolo III Controlli

Art. 9 Soggetti preposti alla vigilanza

1. I controlli, circa il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di vendita occasionale, competono alla Polizia Municipale del Comune di Cuneo, nonché ad eventuali forze dell'ordine.
2. Qualora il mercatino ricada nelle fattispecie di cui all'art. 6 o 7 del presente regolamento, il soggetto gestore del mercatino è tenuto, a titolo esemplificativo, a:
 - a. effettuare azione di vigilanza e controllo, segnalando alla Polizia Municipale ogni violazione alle norme del presente regolamento e dei precetti previsti dalla normativa regionale di riferimento in materia di vendita occasionale;
 - b. ove necessario, richiedere l'intervento degli organi di Polizia;
 - c. sovrintendere all'organizzazione dei mercatini nei giorni di svolgimento previsti;
 - d. curare l'assegnazione dei posteggi;
 - e. verificare il possesso da parte dei venditori occasionali dei titoli abilitanti l'esercizio della vendita occasionale;
 - f. far osservare il rispetto delle norme concernenti l'attività di vendita occasionale.

Titolo IV Disposizioni sanzionatorie, finali e di rinvio

Art. 10 Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia, l'inosservanza del presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 *bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per l'applicazione delle sanzioni in forza della violazione del presente regolamento si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Relativamente alle sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni vigenti in materia, si rinvia alla relativa legislazione.

Art. 11 Disposizioni finali

1. Resta fermo quanto disposto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 31/07/2001, per le parti non in contrasto con il presente regolamento con riferimento esclusivo alla vendita occasionale.
2. Con il presente regolamento si ritiene superata integralmente la Deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 23/08/2018 e la successiva Determinazione Dirigenziale di attuazione n. 1236 del 29/08/2018.
3. La disciplina degli aspetti procedurali connessi al rilascio del tesserino per la vendita occasionale, alla partecipazione ai mercatini sul territorio comunale, nonché alla realizzazione di mercatini da parte di soggetti terzi, sono demandati alla Giunta Comunale, la quale può demandare, sulla base di precisi indirizzi individuati dalla medesima, tale disciplina agli uffici comunali.

4. Ai fini del monitoraggio, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 11 *quinquies* della L.R. 28/1999, nonché per le verifiche in sede regionale, il Comune, anche avvalendosi della collaborazione delle pro loco o di altre associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio, invia i dati alla direzione regionale competente in materia di commercio, secondo precise modalità e scansioni temporali.
5. Il Comune può delegare le suddette funzioni anche a soggetti diversi da quelli delegati alla gestione del singolo mercatino.
6. Il Comune, in caso di delega delle funzioni di trasmissione dei dati, comunica preventivamente alla Regione le generalità del soggetto delegato.

Art. 12 Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.